



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Part. IVA e Codice Fisc. 00141730036

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI
TELEFONIA MOBILE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Giugno 2006

Art. 1 - Finalità

- 1 Il presente Regolamento è finalizzato al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 36/2001 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. 19/2004.

Art. 2 – Campo d'applicazione

- 1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, compresi gli impianti per radiodiffusione, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.
- 2 Sono esclusi:
 - ◆ gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) ed al comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
 - ◆ gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A. per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 4.
- 3 Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art. 3 - Definizioni

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) Catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
 - c) Esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
 - d) Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
 - e) Impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - f) Impianto fisso di radio diffusione: la stazione di terra per il servizio di radio diffusione televisiva o radiofonica;
 - g) Livello di esposizione: il livello d'intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

- h) Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- i) Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
- j) Obiettivi di qualità:
 - ◆ I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con gli atti di cui all'art. 5, comma 2, della legge Regionale 03 Agosto 2004, n. 19;
 - ◆ I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
- k) Programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio comunale.

Art. 4 – Procedure autorizzative

- 1 Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all'A.R.P.A. (oppure allo sportello unico delle attività produttive) domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del Responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione (o l'eventuale delega allo sportello unico per le attività produttive).
- 2 La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di venti watt, o con dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a venti watt, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs 259/2003, secondo i modelli in allegato nella sezione 1.
- 3 Il richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Tale dovrà inoltre attestare il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
- 4 Il comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
- 5 Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
- 6 Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del d.lgs 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 10. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 8 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

L'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757.

- 7 Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza dei servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli Enti Locali interessati, dell'A.R.P.A. e un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un' amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico – artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

- 8 Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività di cui al presente articolo si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

- 9 Il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 12; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il comune trasmette all'ARPA e al comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004.

- 10 Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, trasmettendo al Comune il modello in allegato nella sezione 2.

Il comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

- 11 I titolari di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 4, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

I gestori o i proprietari trasmettono per conoscenza, la DIA al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

- 12 I proprietari degli apparati di radiatore, trasmettono al Comune, all'ARPA e al CORECOM il modello in allegato nella sezione 2.

- 13 I titolari di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, devono

presentare, secondo le modalità di cui all'art. 4, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

- 14 I titolari di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, trasmettono all'ARPA il modello in allegato nella sezione 2.
- 15 Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle forze di Polizia, le stesse trasmettono al Comune il modello in allegato (allegato n. 4 della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802), compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Art. 5 – Accesso agli atti

- 1 Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 6 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

- 1 I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H(A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H(A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

- 2 L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi generati dagli impianti oggetto del presente regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.
I valori riportati nelle precedenti tabelle devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 7 – Obiettivi di qualità

1 Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Obiettivi di qualità

Frequenza	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

- 2 Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi prodotti dagli impianti oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella suddetta tabella. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
- 3 Sono inoltre obiettivi di qualità i criteri localizzati, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con atti di cui all'art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004.

Art. 8 – Criteri di localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1 Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, nell'allegata cartografia, redatta in scala 1:10.000 (Tavola n. 1) ed in scala 1:5.000 (Tavola n. 2), del territorio comunale sono state riportate le aree sensibili, così come definite all'art. 3. In tale cartografia inoltre il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- ◆ l'area compresa nel raggio di 30 mt. Dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- ◆ beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- ◆ area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- ◆ aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- ◆ aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- ◆ aree esclusivamente industriali;
- ◆ aree a bassa o nulla densità abitativa. Per bassa densità abitativa si intende quella inferiore a 70 ab/Kmq (Anno 2002 – Fonte ISTAT);
- ◆ aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

- Su tali carte, infine, sono riportati i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti.
- 2 È vietata, quale misura di cautela, l'installazione di impianti sui singoli beni classificati come aree sensibili.
Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.
 - 3 All'interno delle zone di installazione condizionata, può essere rilasciata l'autorizzazione esclusivamente previa approvazione da parte della Giunta Comunale di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di mitigazione dell'impatto visivo e di immissione di campi elettromagnetici.
 - 4 All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'articolo 10.
 - 5 All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni.

Art. 9 – Criteri di localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

- 1 Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, nell'allegata cartografia, redatta in scala 1:10.000 (Tavola n. 3) ed in scala 1:5.000 (Tavola n. 4), del territorio comunale sono state riportate le aree sensibili, così come definite all'art. 3. In tale cartografia inoltre il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zone di vincolo: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- ◆ area definita “centro storico” come da P.R.G.
- ◆ tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- ◆ l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- ◆ beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs 42/2004;
- ◆ aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- ◆ aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali e dei piani d'area.

Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- ◆ aree esclusivamente industriali;
- ◆ aree a bassa o nulla densità abitativa;
- ◆ aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione:

Su tali carte, infine, sono riportati i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti. (e l'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione, effettuato in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni)

- 2 È vietata l'installazione di impianti sui singoli beni classificati come aree sensibili. È altresì vietata l'installazione degli impianti all'interno delle zone di vincolo, essendo state individuate le seguenti aree alternative:.....(oppure: l'installazione è soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata).
- 3 All'interno delle zone di installazione condizionata, può essere rilasciata l'autorizzazione esclusivamente previa approvazione da parte della Giunta Comunale di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di mitigazione dell'impatto visivo e di immissione di campi elettromagnetici.
- 4 All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'articolo 10.
 - 6 All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni.

Art. 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

- 1 Per le procedure autorizzative o iter riguardanti:
 - ◆ la realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
 - ◆ la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standar in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - ◆ la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
 - ◆ la realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all'art. 11, comma 2;
 - ◆ la realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativi dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, secondo comma.si ritiene formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del D.lgs 259/2003 rispettivamente:
 - a) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - b) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Art. 11 – Impianti esistenti, ammodernamento e minimizzazione dell'esposizione

- 1 Le localizzazioni degli impianti esistenti individuate nella cartografia allegata, sono riportate nella tabella allegata, comprensiva dei seguenti dati tecnici dei sistemi irradianti:

Impianto Vodafone – Via D’Azeglio (Torre Piezometrica):

	Cella 1	Cella 2	Cella 3
◆ Frequenza (1) (MHz)	890-960	890-960	890-960
◆ Frequenza (2) (MHz)	1755-1880	1775-1880	1775-1880
◆ Direzione (°)	20	220	340
◆ Potenza (1) (KW)	0,0645	0,0645	0,0645
◆ Potenza (2) (KW)	0,0425	0,0425	0,0425
◆ Altezza c.e. (m)	30,9	30,9	30,9
◆ Tilt totale(°)	6	6	6

Impianto TIM – Via D’Azeglio (Torre Piezometrica):

	Cella 1	Cella 2	Cella 3
◆ Frequenza (MHz)	870-960	870-960	870-960
◆ Direzione (°)	0	120	240
◆ Potenza (KW)	0,05	0,05	0,05
◆ Altezza c.e. (m)	36	36	36
◆ Tilt totale(°)	4	4	4

Impianto Wind – Via Matteotti (Area ecologica):

	Cella 1	Cella 2	Cella 3
◆ Frequenza (MHz)	1805-1880	1805-1880	1805-1880
◆ Direzione (°)	110	220	340
◆ Potenza (KW)	0,026	0,026	0,026
◆ Altezza c.e. (m)	36,65	36,65	36,65
◆ Tilt totale(°)	10	10	10

Impianto H3G S.p.a. Piazza Dante:

	Cella 1	Cella 2	Cella 3
◆ Direzione (°)	90	230	340
◆ Potenza (W)	17	17	17
◆ Altezza c.e. (m)	26,85	26,85	26,85
◆ Downtilt totale(°)	8	8	8

Impianto Vodafone – Via D’Azeglio (Torre Piezometrica):

Impianto in corso di modifica

2 I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all’art. 10:

- ◆ impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall’ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- ◆ impianti microcellulari;

- ◆ impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissioni (ad esempio TACS e TV analogica);
- ◆ utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

Art. 12 – Programma localizzativi dei gestori

- 1 I titolari degli impianti devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, in formato cartaceo e in formato elettronico i programmi localizzativi al comune e, in copia, alla provincia, comprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.
La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.
- 2 Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto del presente regolamento comunale, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
- 3 Sono esclusi dal programma localizzativo:
 - ◆ gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A) ed al Comitato regionale per la comunicazione (CO.RE.COM.).
 - ◆ gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A.

Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui agli articoli 8 e 9 e alle spese per attività istruttorie di cui all'articolo 13, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 10.
- 4 Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del presente regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il comune potrà, inoltre, organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.
- 5 Il comune adotta le iniziative di informazione e pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 13 – Spese per attività istruttorie

1 Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, per ogni singola installazione sono individuate:

- ◆ per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- ◆ per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- ◆ per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 2, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

- 2 Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, specificando nella causale "Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 – L.R. 19/2004"
- 3 La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 è determinata in misura del 50% del 80% della somma versata al Comune.
- 4 Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA.

Art. 14 – Proventi delle locazioni di aree pubbliche

1 I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

Art. 15 – Controlli.

1 Ai sensi dell'Art. 10 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- ◆ il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autoritativi
- ◆ la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui al comma 4 dell'art. 10 e il controllo a campione degli stessi.

1 Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

Art. 16 – Catasto degli impianti

- 1 Al fine di permettere alla Regione, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA e al CORECOM.

Art. 17 – Sanzioni

- 1 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della L. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
- 2 Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004.
- 3 Le suddette sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.
- 4 La mancata presentazione della certificazione di cui all'Art. 10, comma 10, secondo periodo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.
- 5 Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

SEZIONE 1

Allegati tecnici per installazione e modifica delle caratteristiche di
impianti radioelettrici

(D.G.R. n. 15-12731 del 14 Giugno 2004)

ALLEGATO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CAMERI

DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

(ai sensi del D.Lgs. 259/03)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione
alla installazione
alla modifica delle caratteristiche (barrare)
dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/01.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione
e la loro accessibilità da parte del personale incaricato).

DESCRIZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE.

(Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare).

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO.

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dai contenuti dell'allegato A e dell'allegato
B.

STIME DEL CAMPO GENERATO.

(Presentare i risultati ottenuti con la modalità di simulazione numerica specificata nel seguito:

- volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie;

Le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.)

MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA.

(Specificare l' algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l' implementazione dell' algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata).

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- scheda tecnica dell' impianto, all. A;

(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell' allegato A).

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante; all. B;

(I diagrammi angolari dovranno riportare l' attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui all' allegato 1. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato).

- mappa della zona circostante il punto di installazione, all. C;

(La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all' allegato II).

- dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà del volume di rispetto, all. D;

(La dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà dovrà essere compilata conformemente al modello dell' allegato C).

- planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, ali. E.

(Le planimetrie dovranno essere in scala 1:500 o, in caso di celle distanti più di 5 metri una dall' altra (impianto "splittato"), in scala 1:100 o 1: 150 con l' ubicazione delle singole celle).

Nel contempo il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968 n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIA

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l' impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Luogo e data

Firma

.....

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' AL COMUNE DI CAMERI

DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON
POTENZA DI ANTENNA INFERIORE A 20 W

(ai sensi del D.lgs. 259/03)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.
comunica l'installazione / la modifica delle caratteristiche (barrare)
dell'impianto di seguito descritto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato).

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO.

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dai contenuti dell'allegato A e dell'allegato B.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- scheda tecnica dell'impianto, all. A;

(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell'allegato A).

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, all. B;

(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui all'allegato I. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato).

- mappa della zona circostante il punto di installazione, all. C.

(La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all' allegato II).

Luogo e data

Firma

.....

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

PROPRIETARIO.....
VIAN.
CITTA' PROV. CAP TELEFONO.....
EMITTENTE (GESTORE)
LOCALITA' IMPIANTO
VIA N.
FOGLIO MAPPALÉ
(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)
COMUNE PROV.
QUOTA slm INSTALLAZIONE m
COORDINATE DELL'IMPIANTO (UTM ED1950 o Gauss Boaga):
X; Y

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

NUOVO IMPIANTO
 MODIFICA IMPIANTO: IMPLEMENTAZIONE
SOSTITUZIONE (barrare)
FREQUENZA MHz
MULTIPLEXING: NO
 SI' CON (barrare e specificare)
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DEL SISTEMA IRRADIANTE:
da terra m; dal basamento (se posto su edificio) m
POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA..... W
DIREZIONE..... gradi nord
MARCA ANTENNA..... '
MODELLO ANTENNA.....
GUADAGNO SISTEMA IRRADIANTE dBi
TIL T MECCANICO..... gradi
TILT ELETTRICO gradi
TIL T COMPLESSIVO..... gradi
POLARIZZAZIONE
NUMERO MAX DI PORTANTI.....

Luogo e data

Firma

.....

ALLEGATO D


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a
nato/a (.....) il
residente a (.....) in
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto dell'impianto sito in località
via n. (oppure foglio mappale
comune prov., calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI
211-10, è il seguente:



d1= m
d2= m
d3= m
d4= m
d5= m

algoritmo di calcolo utilizzato:

.....
.....

software commerciale: nome del programma

.....
versione

.....
configurazione utilizzata

o in alternativa:

allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala.

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEL FORMATO MSI PER I DIAGRAMMI DI ANTENNA

Il formato MSI è costituito da un file di testo, strutturato nel seguente modo:

- cinque righe di intestazione riportanti il nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt e un commento;
- una ulteriore riga di intestazione che anticipa il diagramma orizzontale;
- l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale);
- una ulteriore riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale;
- l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale).

Segue un esempio.

```
NAME 739630
FREQUENCY 947.5
GAIN 15.85 dBd
TILT
COMMENT DATE 1.10.1997
HORIZONTAL 360
0.0 0.0
1.0 0.0
2.0 0.0
3.0 0.0
4.0 0.1
.
.
.
354.0 0.1
355.0 0.1
356.0 0.1
357.0 0.0
358.0 0.0
359.0 0.0
VERTICAL 360
0.0 0.0
1.0 0.3
2.0 1.0
3.0 2.3
4.0 4.2
5.0 7.0
.
.
.
353.0 15.3
354.0 9.8
355.0 6.3
356.0 3.9
357.0 2.1
358.0 0.8
359.0 0.2
```

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a
nato/a (.....) il
residente a (.....) in
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

nulla è variato rispetto alla cartografia già prodotta in allegato alla istanza presentata in data
..... al Comune di

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

SEZIONE 2

Allegati di cui alla D.G.R. n. 19-13802 del 2 Novembre 2004

ALLEGATO 1

MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 19/04

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.

dichiara che l'impianto sito in LOCALITÀ.....è conforme alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione e possiede in riferimento ad ogni singolo sistema radiante i seguenti parametri tecnici:

potenza (W)
Tilt (°)
Guadagno (dBi)
Altezza Centro Elettrico (m)
Marca e modello sistemi radianti
Direzione di irraggiamento (°N)

relativi all'autorizzazione comunale n..... del o alla DIA presentata al Comune di.....in data.....

Dichiara altresì che l'impianto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

LUOGO e DATA

FIRMA

ALLEGATO 2

MODELLO STANDARD DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO FISSO AD USO RADIOAMATORIALE/CB AI SENSI DELLA L.R. 19/04, ART. 2 COMMA 3, LETTERA A).

Al Comune di Cameri
P.zza Dante, 27
28062 CAMERI (NO)

All'ARPA Piemonte
Centro Regionale per le Radiazioni
Ionizzanti e Non Ionizzanti
Via Jervis 30
10015 Ivrea (TO)

Al Co.Re.Com
Via Santa Teresa 12
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nominativo radioamatoriale*.....,
titolare di patente CEPT*.....[A o B] n°*.....rilasciata dal Ministero delle
Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Piemonte, in data

COMUNICA

l'installazione della stazione di radioamatore / CB di cui sopra, ubicata in
via.....n°....., coordinate UTM (Datum Europa 1950).....
dichiara inoltre che:

- le frequenze e le potenze utilizzate sono quelle stabilite dal DPR 447/01 del 5 ottobre 2001 e successive integrazioni e modifiche;
- la trasmissione viene effettuata in modo discontinuo;
- sono rispettati i limiti di potenza previsti dall'autorizzazione/DIA
- le emissioni della propria stazione trasmittente rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente.

LUOGO e DATA

FIRMA

* da compilarsi per impianti ad uso radioamatoriale

ALLEGATO 3

MODELLO STANDARD PER LA COMUNICAZIONE PER IMPIANTO FISSO CON POTENZA EFFICACE IN ANTENNA ≤ 20 W AI SENSI DELLA L.R. 19/04, ART. 2 COMMA 3, LETTERA B), UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER PROVE TECNICHE O PER ESIGENZE DI SERVIZIO NON PREVEDIBILI (ES. EVENTI, FIERE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E CONCERTI)

All'ARPA Piemonte
Centro Regionale per le Radiazioni
Ionizzanti e Non Ionizzanti
Via Jervis 30
10015 Ivrea (TO)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.

COMUNICA

l'installazione la modifica delle caratteristiche dell'impianto di cui alla documentazione allegata

Nel caso di impianto temporaneo (prove tecniche, eventi, fiere etc.) comunica altresì che l'impianto sarà attivo dal.....al.....

Dichiara altresì che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Allega alla presente comunicazione:

- la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante;

(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui al suballegato II. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato).

LUOGO e DATA

FIRMA

ALLEGATO 4

MODELLO STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI IMPIANTO FISSO A RADIOFREQUENZA AI SENSI DELLA L.R. 19/04, ART. 2 COMMA 4 (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA).

Al Comune di Cameri
P.zza Dante, 27
28062 CAMERI (NO)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di

COMUNICA

l'installazione , la modifica delle caratteristiche dell'impianto di cui alla documentazione allegata e dichiara che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Allega alla presente comunicazione:

- la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato IA;
- i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante;
(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui al suballegato II. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato).

LUOGO e DATA

FIRMA

SUBALLEGATO I

SCHEMA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

PROPRIETARIO.....
VIAN.
CITTA' PROV. CAP TELEFONO.....
EMITTENTE (GESTORE)
LOCALITA' IMPIANTO
VIA N.
FOGLIO MAPPALE
(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)
COMUNE PROV.
QUOTA slm INSTALLAZIONE m
COORDINATE DELL'IMPIANTO (UTM ED1950 o Gauss Boaga):
X; Y

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

NUOVO IMPIANTO
 MODIFICA IMPIANTO: IMPLEMENTAZIONE
 SOSTITUZIONE (barrare)
FREQUENZA MHz
MULTIPLEXING: NO
 SI' CON (barrare e specificare)
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DEL SISTEMA IRRADIANTE:
da terra m; dal basamento (se posto su edificio) m
POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA..... W
DIREZIONE..... gradi nord
MARCA ANTENNA.....
MODELLO ANTENNA.....
GUADAGNO SISTEMA IRRADIANTE dBi
TIL T MECCANICO..... gradi
TILT ELETTRICO gradi
TIL T COMPLESSIVO..... gradi
POLARIZZAZIONE
NUMERO MAX DI PORTANTI.....

Luogo e dataFirma.....

SUBALLEGATO IA

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

PROPRIETARIO.....
VIAN.
CITTA' PROV. CAP TELEFONO.....
EMITTENTE (GESTORE)
LOCALITA' IMPIANTO
VIA N.
FOGLIO MAPPALE
(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)
COMUNE PROV.
QUOTA slm INSTALLAZIONE m
COORDINATE DELL'IMPIANTO (UTM ED1950 o Gauss Boaga):
X; Y

DATI TECNICI

NUOVO IMPIANTO
 MODIFICA IMPIANTO: IMPLEMENTAZIONE
 SOSTITUZIONE (barrare)
FREQUENZA MHz
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DEL SISTEMA IRRADIANTE:
da terra m; dal basamento (se posto su edificio) m
POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA..... W
DIREZIONE..... gradi nord
MARCA ANTENNA.....
MODELLO ANTENNA.....
GUADAGNO SISTEMA IRRADIANTE dBi
TIL T MECCANICO.....gradi
TILT ELETTRICO gradi
TIL T COMPLESSIVO..... gradi
POLARIZZAZIONE

Luogo e dataFirma.....

SUBALLEGATO II

DESCRIZIONE DEL FORMATO MSI PER I DIAGRAMMI DI ANTENNA

Il formato MSI è costituito da un file di testo, strutturato nel seguente modo:

- cinque righe di intestazione riportanti il nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt e un commento;
- una ulteriore riga di intestazione che anticipa il diagramma orizzontale;
- l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale);
- una ulteriore riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale;
- l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale).

Segue un esempio.

```
NAME 739630
FREQUENCY 947.5
GAIN 15.85 dBd
TILT
COMMENT DATE 1.10.1997
HORIZONTAL 360
0.0 0.0
1.0 0.0
2.0 0.0
3.0 0.0
4.0 0.1
.
.
.
354.0 0.1
355.0 0.1
356.0 0.1
357.0 0.0
358.0 0.0
359.0 0.0
VERTICAL 360
0.0 0.0
1.0 0.3
2.0 1.0
3.0 2.3
4.0 4.2
5.0 7.0
.
.
.
353.0 15.3
354.0 9.8
355.0 6.3
356.0 3.9
357.0 2.1
358.0 0.8
359.0 0.2
```